



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



C.T.M. S.P.A.

Allegato alla Delib.G.R. n. 46/34 del 31.10.2013

Repertorio n. ____ del _____

DECRETI MINISTERO AMBIENTE

N. 735 DEL 19.12.2011, N. 544 DEL 24.10.2012 E N. 260 DEL 09.08.2013

CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E

C.T.M. S.P.A.

PER L'ACQUISTO DI N. ____ FILOBUS



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



C.T.M. S.p.A.

L'anno duemilatredecim, il giorno _____ del mese di ottobre in Cagliari presso la sede dell'Assessorato dei Trasporti

TRA

L'Assessorato dei trasporti della Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, via XXIX novembre 1847 n. 23, nella persona del dott. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ dell'Assessorato Regionale dei Trasporti, di seguito, per brevità, denominato "**Regione**";

E

C.T.M. S.p.A., con sede legale in Cagliari (CA), viale Trieste n. 159/3 - Partita IVA n. 00142750926 - nella persona del dott. _____ nella sua qualità di legale rappresentante elettivamente domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della stessa, di seguito, per brevità, denominata "**Azienda**";

- VISTO** il d.l. 21.02.2005, n. 16, "*Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica*", convertito in legge con la legge del 22 aprile 2005, n. 58, che istituisce un fondo di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 da destinare a finalità di tutela ambientale;
- VISTO** il d.lgs. 03.08.2010, n. 155, recante recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il quale prevede, all'art. 20, l'istituzione di un Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome e le altre autorità competenti in materia di qualità dell'aria;
- VISTO** il decreto del Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali n. 735 del 19.12.2011 "*Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso interventi di ammodernamento del trasporto pubblico locale*" che ha disciplinato l'utilizzo delle risorse del Fondo in relazione alle annualità 2009-2011, destinando alle regioni 80 milioni di euro per l'attuazione del programma;
- VISTO** il decreto del Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali n. 544 del 24.10.2012 recante modifiche al D.D. n. 735 del 19.12.2011, incrementando le risorse e destinando al "*Programma TPL*", ulteriori somme disponibili del Fondo di cui al d.l. 21.02.2005, n. 16, pari a euro 29.057.907,38 e procedendo, altresì, ad estendere il "*Programma TPL*", anche all'acquisto di autobus a trazione esclusivamente elettrica;
- VISTO** il decreto del Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali n. 260 del 09.08.2013 recante modifiche al D.D. n. 544 del 24.10.2012, finalizzate a promuovere il sollecito utilizzo da parte delle Regioni delle risorse del "*Programma TPL*" e riguardanti prioritariamente nuove modalità di trasferimento e di rendicontazione dei finanziamenti;
- CONSIDERATO** che il predetto decreto n. 260/2013 ha previsto, tra l'altro, che i veicoli da acquistare debbano essere destinati ad essere utilizzati presso zone di superamento dei valori limite del materiale particolato PM10 ai sensi del d.lgs. 155/2010;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale del 29.11.2005, n. 55/6 che approva il "Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente" con la relativa zonizzazione, in ossequio alle disposizioni del d.lgs. 351/1999 e del d.m. 60/2002 e attualmente in fase di adeguamento in conformità al d.lgs. 155/2010;
- CONSIDERATO** che il Piano di cui al punto precedente ha individuato quali centri urbani a superamento del parametro polveri sottili i comuni di Cagliari, Selargius, Monserrato, Quartucciu e Quartu S. Elena inclusi nell'"agglomerato" di Cagliari (ai sensi del d.lgs. 351/1999);
- TENUTO CONTO** delle tipologie di interventi soggetti a finanziamento (art. 4 decreto 260/2013), delle aziende che esercitano servizi di TPL nell'area urbana di Cagliari, della composizione del loro parco veicolare, delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



C.T.M. S.p.A.

infrastrutture esistenti a servizio della relativa rete di trasporto, della particolare conformazione plano-altimetrica dell'area urbana di Cagliari nonché della necessità di rispettare i vincoli e le tempistiche imposti dai decreti in argomento;

VISTA la delibera della Giunta regionale del _____, n. ___/___ avente per oggetto "Finanziamento di € 956.299,19 per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente n. 735 del 19.12.2011, n. 544 del 24.10.2012 e n. 260 del 09.08.2013";

PRESO ATTO che la suddetta delibera dà mandato all'Ass.to dei Trasporti di stipulare apposita Convenzione tra la Regione e l'azienda C.T.M. S.p.A., secondo lo schema allegato alla medesima Delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Recepimento delle premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha ad oggetto i rapporti tra la Regione e l'Azienda per l'acquisto di n. ____ veicoli destinati al TPL su vie filoviarie (filobus) nell'ambito del programma di finanziamenti volti al potenziamento ed ammodernamento del trasporto pubblico locale di cui al d.m. 735/2011 e s.m.i..

Articolo 3

Importo massimo del finanziamento

Il finanziamento statale di cui al d.m. 735/2011 e s.m.i. è identificato in un importo massimo pari ad euro 956.299,19 (Euro novecentocinquantesimiladuecentonovantanove/19), I.V.A. esclusa, e graverà sulle disponibilità del bilancio della Regione per l'anno 2013-2015 secondo le iscrizioni contabili che a tal fine si renderanno necessarie a seguito della approvazione da parte del competente Ministero dell'Ambiente della relativa istanza di partecipazione presentata dalla Regione. L'IVA relativa al suddetto importo resta a totale carico dell'Azienda.

L'importo da porre a base d'asta per ogni filobus è pari ad euro _____ (importoinlettere/___).

Qualora, successivamente all'esperimento delle procedure di gara, l'importo necessario all'acquisto risultasse superiore all'importo massimo del finanziamento, l'Azienda si impegna a farsi carico della copertura delle ulteriori somme necessarie. In tale evenienza il cofinanziamento verrà ripartito in maniera uguale tra tutti i mezzi oggetto di finanziamento.

Qualora, invece, l'importo necessario all'acquisto risultasse inferiore all'importo massimo del finanziamento, l'entità del finanziamento trasferito all'Azienda sarà pari alle sole risorse effettivamente necessarie per l'acquisto e, pertanto, l'Azienda non potrà in nessun caso richiedere l'utilizzo delle risorse residue, che andranno a costituire economie di competenza del Ministero.

Articolo 4

Modalità di trasferimento del finanziamento

La Regione si impegna a corrispondere all'Azienda le somme oggetto di finanziamento successivamente al materiale trasferimento dei fondi dal Ministero alla Regione, secondo tempistiche e modalità definite dal decreto e riportate nei successivi punti e, comunque, nei limiti e nei tempi consentiti dal rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno:

- una prima rata, pari al 7,94% dell'intera quota assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 735/2011 e s.m.i., da trasferire a seguito della comunicazione alla Regione dell'approvazione dell'istanza di finanziamento;
- una o più rate successive, aventi una entità pari al 50% dei costi di acquisto previsti in ciascuna aggiudicazione di gara o in ciascun contratto relativi all'acquisto di veicoli, da trasferire a seguito del trasferimento dell'invio al Ministero di una o più istanze. Le istanze, a fini di ammissibilità, devono contenere gli atti di aggiudicazione di gara o i contratti, incluse le eventuali convenzioni propedeutiche, aventi ad oggetto gli acquisti previsti dai decreti in oggetto per i quali si richiede il trasferimento dei finanziamenti. Da tali atti devono risultare in modo preciso i soggetti fornitori dei veicoli, i soggetti acquirenti, il tipo ed il numero dei veicoli, in relazione ai requisiti dell'articolo 4 del d.m. 735/2011 e s.m.i., l'importo previsto per gli acquisti, nonché i tempi e i modi della fornitura;
- una rata finale pari al residuo della quota assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 735/2011 e s.m.i., da trasferire a seguito dell'invio al Ministero di una istanza successiva al perfezionamento di tutti gli acquisti previsti dalla scheda progettuale. L'istanza, a fini di ammissibilità, deve contenere apposite attestazioni prodotte dai soggetti acquirenti i veicoli in cui si dichiara la conformità tra la fornitura ottenuta e quella prevista negli atti di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



C.T.M. S.p.A.

aggiudicazione della gara o nei contratti e nelle convenzioni propedeutiche, nonché un atto in cui la Regione dichiara che tali attestazioni hanno ad oggetto veicoli acquistati ai sensi del d.m. 260/2013.

Articolo 5 **Attività ed obblighi di C.T.M. S.p.A.**

L'Azienda, a fronte del finanziamento, assume nei confronti della Regione l'impegno ad acquistare n. ____ filobus nel rispetto di tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale oltre che di tutto quanto previsto dai d.m. 735/2011 e s.m.i..

I provvedimenti di spesa, gli atti di aggiudicazione di gara, i contratti e le eventuali ulteriori convenzioni propedeutiche devono sempre contenere un espresso riferimento al programma di finanziamenti in oggetto.

Gli atti di aggiudicazione di gara, i contratti e le eventuali ulteriori convenzioni propedeutiche devono altresì prevedere apposite condizioni volte ad imporre, per i veicoli il cui acquisto sia finanziato ai sensi del d.m. n. 735/2011 e s.m.i., un vincolo di destinazione al servizio di trasporto pubblico locale.

Tale vincolo deve essere previsto per tutta la durata del rapporto sulla cui base opera il gestore del servizio pubblico di trasporto che utilizza i veicoli acquistati, fermo restando, ove la durata sia inferiore a dieci anni, l'obbligo del gestore di pagare alla Regione, al termine del rapporto, una somma proporzionata al valore del veicolo dell'epoca.

Deve essere altresì previsto che il vincolo sia iscritto, all'atto di immatricolazione, sulla carta di circolazione del veicolo o documento equivalente.

L'accertato utilizzo, anche per una sola volta, in servizi differenti da quello ordinario di linea determina la perdita del diritto al beneficio e l'automatico obbligo della restituzione alla Regione dell'importo corrispondente all'acquisto effettuato, maggiorato degli interessi secondo legge.

I mezzi non potranno essere alienati prima del compimento del decimo anno dalla immatricolazione se non dietro specifica autorizzazione della Regione, e dietro preventivo rimborso alla Regione di un decimo del prezzo di acquisto per ogni anno mancante al compimento dei dieci anni di immatricolazione.

In caso di cessazione di attività dell'Azienda con subentro nei servizi di altro gestore, il materiale rotabile oggetto della presente procedura potrà essere ceduto al subentrante al prezzo che verrà fissato in apposita stima da approvarsi, prima della cessione, da parte dell'Assessorato regionale dei Trasporti.

Nel caso in cui il gestore cessante non intenda avvalersi della possibilità prevista dal paragrafo precedente, egli sarà tenuto al rimborso alla Regione prima della vendita, dei decimi calcolati come descritto sopra.

I filobus acquistati con il finanziamento di cui al d.m. 735/2011 e s.m.i. dovranno recare nella parte anteriore di entrambe le fiancate il Logo portante lo stemma della Regione a colori.

L'Azienda si impegna ad utilizzare i mezzi oggetto di finanziamento esclusivamente all'interno dell'agglomerato urbano di Cagliari.

L'Azienda si impegna, inoltre, a reciproca tutela degli interessi della Regione e propri, a mantenere i filobus regolarmente assicurati per tutto il tempo della durata del vincolo, oltre che contro la responsabilità civile e gli incendi anche contro il furto e gli atti vandalici.

L'Azienda si impegna, altresì, a fornire alla Regione tutta la documentazione necessaria per inoltrare al Ministero la richiesta di erogazione dei finanziamenti e, comunque, a fornire ogni altra informazione o dato ritenuto necessario dalla Regione o derivante da ogni eventuali successive comunicazioni del Ministero.

Articolo 6 **Durata e tempistica della fornitura**

I termini previsti per l'affidamento della fornitura, del collaudo finale e dell'immissione in servizio sono i seguenti:

1. affidamento della fornitura: entro il 30.04.2014;
2. esecuzione della fornitura: entro dieci mesi dall'aggiudicazione della fornitura;
3. collaudo finale: entro due mesi dall'esecuzione della fornitura;
4. immissione in servizio: entro due mesi dall'esecuzione del collaudo.

Le operazioni di acquisto devono essere comunque completate al massimo entro il 31 dicembre 2015, pena la possibile perdita del finanziamento.

Articolo 7 **Responsabilità per l'intervento - Rapporti con i terzi**

L'Azienda assume nei confronti della Regione la piena responsabilità per la realizzazione dell'intervento. La Regione è da considerarsi estranea ad ogni rapporto derivante dalla presente convenzione, assunto o da assumersi da parte dell'Azienda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



C.T.M. S.p.A.

con terzi. L'Azienda è pertanto responsabile di qualsiasi danno che terzi subiscano in dipendenza della fornitura e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.

Articolo 8
Obblighi di tracciabilità

Nell'attuazione della presente convenzione, secondo quanto prescritto dal d.m. 735/2011 e s.m.i., devono essere assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136.

Articolo 9
Sorveglianza

L'Azienda si impegna a consentire l'espletamento da parte della Regione delle attività di sorveglianza sulla tempestiva e corretta realizzazione delle forniture. La Regione potrà, pertanto, effettuare a sua discrezione controlli, verifiche ed accertamenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari ed opportuni in corso di realizzazione dell'intervento.

Articolo 10
Clausola risolutiva e eventuale definanziamento

La presente convenzione non produce effetti in caso di non approvazione dell'istanza da parte del competente Ministero dell'ambiente.

I costi derivanti dalle eventuali mancate erogazioni da parte del Ministero competente per la carenza della documentazione probatoria imputabili all'Azienda sono ad esclusivo carico della medesima.

In tale evenienza rimarrà comunque valida la possibilità di attivare la procedura di trasferimento prevista dagli articoli 5 e 6 del d.m. 735/2011 e s.m.i..

Articolo 11
Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa saranno deferite al Giudice Ordinario con foro competente in Cagliari. È escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

Articolo 12
Trattamento dei dati personali.

La Regione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Azienda che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L'Azienda, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa la Regione che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 13
Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Cagliari il _____

Regione Autonoma della Sardegna Dott. _____ FIRMA

C.T.M. S.p.A Dott. _____ FIRMA